

# NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2018

sommario

1. Rottamazione bis cartelle	pag. 2
2. Fatturazione elettronica obbligatoria	pag. 3
3. Superammortamento 130%	pag. 4
4. Iperammortamento 250%	pag. 5
5. Risparmio energetico (detrazione 65%)	pag. 6
6. Ristrutturazioni edilizie (detrazione 50%)	pag. 7
7. Web tax dal 01.01.2019	pag. 8
8. Rivalutazione terreni e partecipazioni	pag. 8
9. IRI (imposta sul reddito d'impresa)-rinvio al 01.01.2018	pag. 9
10. Bonus mobili 50%	pag. 10
11. Sacchetti di plastica- novità dal 01.01.2018	pag. 10
12. Abolizione carta carburanti-pagamento carburanti con moneta elettronica	pag. 11
13. Interessi legali: 0,30% dal 01.01.2018	pag. 11
14. Scadenza dichiarazione redditi, irap e modello 770	pag. 12
15. Spesometro 2018-proroga	pag. 12
16. Certificazione Unica (CU)	pag. 12
17. Tassazione dividendi e plusvalenze	pag. 13
18. Compensi per attività sportive- aumento soglia di esenzione	pag. 13
19. Bonus aree verdi e giardini	pag. 13
20. Bonus abbonamenti trasporto pubblico	pag. 14
21. Bonus Renzi	pag. 14
22. Bonus bebè	pag. 15
23. Detrazioni per figli a carico	pag. 15
24. Studi di settore-proroga	pag. 16
25. Stop al pagamento in contante degli stipendi dal 01.07.2018	pag. 16

## **1 ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE**

La conversione in legge del Decreto n.148/2017 ha riaperto la possibilità di definire in maniera agevolata i carichi affidati all'agente della riscossione.

I benefici della sanatoria consistono nello stralcio di sanzioni e interessi di mora, mentre restano dovuti il capitale, gli interessi affidati all'agente della riscossione, l'aggio sulle somme da versare e il costo di notifica della cartella di pagamento.

In base alla nuova normativa tutti i soggetti che non hanno presentato la domanda entro il 21 aprile 2017 possono accedere alla sanatoria dei carichi affidati tra il 2000 e il 2016 presentando la domanda entro il 15 maggio 2018.

Le somme da pagare possono essere pagate in un massimo di tre rate: ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

Inoltre il Decreto n.148/2017 prevede la possibilità di sanare i carichi affidati all'agente della riscossione dal 01.01.2017 al 30.09.2017.

In questo caso le somme dovute devono essere pagate o in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o in cinque rate di pari importo in scadenza nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.

La rottamazione bis, infine, è possibile anche per i soggetti non ammessi alla prima rottamazione perché, pur avendo dei piani di dilazione in corso con l'ex Equitalia, non risultavano in regola con i pagamenti alla data del 31 dicembre 2016. Per tali contribuenti è prevista la possibilità di essere riammessi alla rottamazione presentando nuova domanda entro la data del 15/05/2018 e pagando, in un'unica soluzione entro la data del 31/07/2018, l'importo delle rate scadute alla fine dell'anno 2016: tale importo sarà comunicato direttamente dall'Agenzia delle Entrate- Riscossioni entro la data del 30/06/2018. Una volta effettuato detto pagamento, la cifra della definizione, che sarà comunicata entro il 30/09/2018, potrà essere corrisposta in tre rate con scadenze 31/10/2018, 30/11/2018 e 28/02/2019.

## 2 FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) introduce, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo della fatturazione elettronica, anche avvalendosi di intermediari, sia nei rapporti tra imprese (B2B) che nei confronti dei consumatori finali (B2C).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da certificare con fattura elettronica sono tutte quelle poste in essere tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini iva nel territorio nazionale.

Restano escluse le operazioni transfrontaliere vale a dire tutte le cessioni o prestazioni effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio nazionale. Per queste fatture sarà necessario l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo delle relative informazioni ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o una fattura elettronica.

Sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi "minimi" e quelli che applicano il regime forfettario.

L'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 per la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.

Dal 01.07.2018 quindi la fattura elettronica sarà obbligatoria per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di soggetti iva presso gli impianti stradali di distribuzione, con esclusione dei soli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa o professione che saranno tracciati mediante trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi secondo modalità che devono, ad oggi, essere ancora definite.

Riguardo le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici è da segnalare che sono coinvolti tutti coloro che intervengono, a qualunque titolo, nel ciclo di realizzazione del contratto, anche solo con forniture di beni e prestazioni di servizi, comprese quelle di natura intellettuale. Le fatture elettroniche emesse da tali soggetti dovranno riportare gli stessi codici Cup e Cig presenti nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'Amministrazione Pubblica.

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse, analogamente a quanto oggi accade per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, utilizzando il formato Xml e veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi).

Nei confronti dei consumatori finali e cioè di tutti coloro che non acquistano nell'esercizio di imprese e professioni, le fatture saranno messe a disposizione dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento dell'acquisto, tuttavia, l'esercente dovrà mettere a disposizione dell'acquirente consumatore finale una copia della fattura in formato elettronico o in formato analogico, fatta salva la facoltà dei consumatori di rinunciare alla copia elettronica o cartacea della fattura. In questo caso si dovranno individuare modalità per acquisire l'indirizzo mail del consumatore e, in ogni caso, prevedere la memorizzazione della scelta effettuata di rinunciare a ricevere una copia del documento.

### **3 SUPERAMMORTAMENTO 130%**

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31.12.2018 (con alcune modifiche) la normativa riguardante il cosiddetto superammortamento la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi.

Per il 2018 la maggiorazione per gli ammortamenti e i leasing scende al 30% (era il 40%) ed escono interamente dall'ambito del bonus tutti i veicoli ed i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164, comma 1, del Tuir.

In pratica nel 2018 resteranno agevolati solo i mezzi di trasporto pesanti, come autocarri, autobus, autoveicoli a uso speciale o per trasporti specifici e i trattori stradali.

Dal punto di vista soggettivo sono interessate sia le imprese sia i professionisti.

Oggetto dell'investimento sono i beni materiali nuovi e strumentali con esclusione: a) dei fabbricati; b) dei beni per i quali sono vigenti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; c) dei beni rientranti in un allegato alla legge quali aerei, materiale rotabile, condutture; d) dei veicoli ed i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 164, comma 1, del Tuir.

L'agevolazione è possibile sia per l'acquisizione diretta sia per quella derivante da contratto di locazione finanziaria. Rimane escluso il noleggio.

Gli investimenti in beni strumentali materiali agevolati dalla normativa devono essere effettuati nel periodo 01.01.2018-31.12.2018.

E' possibile poi fruire dell'agevolazione, anche nel caso in cui il bene nuovo viene acquisito nel periodo 01.01.2019-30.06.2019, a patto che entro il 31.12.2018 il relativo

ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

L'agevolazione, che compete ai soli fini delle imposte dirette, ma non dell'Irap, consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 30% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing). A fronte di una spesa di 100 si potrà quindi ammortizzare 130. Dal punto di vista operativo, in assenza di transito dal conto economico, si procederà ad una deduzione extracontabile. Il beneficio fiscale inoltre, rileva ai soli fini degli ammortamenti (o dei canoni di leasing) ed è quindi esclusa qualsiasi rilevanza agli effetti della determinazione di eventuali plusvalenze o minusvalenze all'atto del realizzo del bene.

#### **4 IPERAMMORTAMENTO 250%**

La Legge di Bilancio 2018 proroga al 2018 l'agevolazione del cosiddetto iperammortamento del 250%.

L'agevolazione consiste nella possibilità di incrementare del 150% il costo fiscale del bene ammortizzabile.

In pratica se si acquista un bene agevolabile con un costo fiscale di 10 mila euro si potranno calcolare le quote di ammortamento considerando un costo fiscale di 25 mila euro.

L'incentivo riguarda i beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello industria 4.0.

L'allegato A della Legge n.232/2016 elenca i beni strumentali agevolabili e il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite appositi sensori e azionamenti: 1) macchine utensili per asportazione; 2) macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia, elettroerosione, processi elettrochimici; 3) macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali o delle materie prime; 4) macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali; 5) macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura; 6) macchine per il confezionamento e l'imballaggio; 7) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita; 8) robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot; 9) macchine utensili e

sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici; 10) macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale; 11) macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili e/o dotati di riconoscimento dei pezzi; 12) magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

E' possibile poi fruire dell'agevolazione anche nel caso in cui il bene nuovo venga acquisito entro il 31.12.2019 a patto che entro il 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia pagato un acconto pari almeno al 20% del corrispettivo contrattuale.

E' previsto che il possesso dei requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione (vale a dire che il bene possieda le caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni agevolabili e sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione) debba essere attestata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa (ai sensi del D.P.R.n. 445/2000) per gli acquisti fino a 500 mila euro e da una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o da un ente di certificazione accreditato per i beni con un valore superiore a 500 mila euro.

## **5 RISPARMIO ENERGETICO (DETRAZIONE 65%)**

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31 dicembre 2018, con qualche importante eccezione, la detrazione irpef e ired del 65% per gli interventi sul risparmio energetico "qualificato" in quanto ha ridotto al 50% il bonus per l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomasse e di schermature solari.

Inoltre, per il 2018, è stata ridotta al 50% anche la detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; tale detrazione, comunque, spetterà solo se l'impianto avrà un'efficienza di prodotto almeno di classe A.

Va osservato che tutte queste riduzioni dal 65% al 50% non fanno traslocare questi interventi in quelli del risparmio energetico "non qualificato" dell'articolo 16 bis, comma 1,

lettera h) del Tuir; di conseguenza continuano a valere tutti gli adempimenti dell'ecobonus qualificato (comunicazione all'Enea, bonifico ai sensi della Legge n.296/2006)

Se non saranno rispettati i requisiti "qualificanti", comunque, molti di questi interventi (ad esempio gli impianti di climatizzazione invernale o gli infissi, a determinate condizioni) potranno beneficiare della detrazione (solo irpef e non ires) del 50% prevista dall'articolo 16 bis del Tuir che però ha regole e limiti differenti.

Inoltre, solo per il 2018, è stata introdotta una nuova detrazione del 65% (con un limite massimo di 100 mila euro) per la sostituzione di impianti con micro-cogeneratori che conducano ad un risparmio di energia primaria (pes) di almeno il 20%.

Per gli interventi di risparmio energetico qualificato sulle parti comuni condominiali la proroga della detrazione è confermata fino al 31 dicembre 2021.

Per le parti comuni condominiali la detrazione é aumentata al 70% se gli interventi interessano più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (75% se si consegue "almeno la qualità media di cui al Decreto 26 giugno 2015").

## **6 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (DETRAZIONE 50%)**

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31.12.2018 la detrazione irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

La proroga al 31.12.2018 riguarda anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare che rimarrà quindi di 96 mila euro fino alla fine del 2018.

La proroga riguarda tutte le fattispecie dell'articolo 16 bis del Tuir: ristrutturazioni edilizie; realizzazione di box pertinenziali; acquisto di unità immobiliari in fabbricati ristrutturati da imprese/cooperative edilizie; spese finalizzate alla eliminazione di barriere architettoniche, alla prevenzione di atti illeciti, alla cablatura dell'edificio, al contenimento dell'inquinamento acustico, alla prevenzione di infortuni domestici, alla bonifica dell'amianto ed alla realizzazione di impianti fotovoltaici ad uso esclusivamente domestico.

## **7 WEB TAX DAL 01.01.2019**

A partire dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore la web tax ossia una nuova imposta del 3% sul valore di alcune transazioni digitali business to business (B2B).

Si tratta di un'imposta indiretta a carico degli operatori italiani e stranieri che in un anno effettuano più di tremila prestazioni di servizi "digitali" quali, ad esempio, la pubblicità online e il cloud computing.

L'aliquota è fissata al 3% delle vendite di tali servizi, che dovranno essere puntualmente individuati da un decreto del Mef da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

Si dovrà comunque trattare, come indicato dalla stessa legge di istituzione dell'imposta, di servizi forniti attraverso internet essenzialmente automatizzati, ovvero con un intervento umano minimo, impossibili da rendere in assenza di tecnologia e intervenuti tra operatori economici (B2B) con esclusione quindi del commercio elettronico tradizionale verso i consumatori (B2C).

La base imponibile, sia per i soggetti italiani che stranieri, è il corrispettivo pattuito tra imprese al netto dell'iva.

L'imposta è trattenuta all'atto del pagamento da chi riceve il servizio (committente) con obbligo di rivalsa sui prestatori.

E' poi versata all'Erario entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Il meccanismo quindi ricorda quello di una ritenuta applicata e versata dal committente.

## **8 RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI**

L'articolo 1 commi 997 e 998 della Legge di Bilancio 2018 ha riaperto i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle quote di partecipazione in società non quotate.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per tutte le tipologie di beni affrancabili è pari all'8%.

I beni (terreni o partecipazioni) devono essere posseduti al 1° gennaio 2018, non potendo dunque formare oggetto di rivalutazione quelli ceduti prima di tale data e neppure quelli acquistati successivamente, anche se sono pervenuti per effetto di successione o donazione.

Il valore oggetto di affrancamento è quello che risulta da apposita relazione giurata di stima redatta, con riferimento al 1° gennaio 2018, entro il 30 giugno 2018.



L'asseverazione della perizia deve essere fatta presso il Tribunale oppure presso un notaio.

Come nelle precedenti rivalutazioni la possibilità di rideterminare il valore è riservata alle persone fisiche (per attività non in regime di impresa), alle società semplici e agli enti non commerciali.

Si precisa che possono formare oggetto di rivalutazione anche i diritti edificatori (cubatura).

## **9 IRI (IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA)- RINVIO AL 01.01.2018**

Il comma 1063 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 rinvia al 1° gennaio 2018 la decorrenza dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) riservata ai soggetti irpef (imprese individuali e società di persone) in regime di contabilità ordinaria.

L'Iri era stata introdotta dalla Legge n.232 dell' 11/12/2016 (articolo 1, commi 547 e 548).

Il regime (opzionale) di tassazione dell'Iri si concretizza nel tassare con un'aliquota pari a quella Ires (24%) il reddito d'impresa che l'imprenditore decide di non prelevare.

Il reddito che, invece, verrà prelevato concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e seguirà l'ordinaria tassazione per scaglioni.

L'Iri è un'imposta sostitutiva dell'Irpef e quindi, in caso di opzione, le detrazioni e le deduzioni irpef (comprese quelle per familiari a carico, per ristrutturazioni edilizie e per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori) saranno limitate alla quota di reddito che continuerà essere assoggettata ad Irpef.

Nulla cambia ai fini previdenziali: la base imponibile per la determinazione dei contributi dovuti non deve tener conto del reddito determinato ai fini Iri, ma dell'intero reddito d'impresa conseguito.

L'opzione per l'Iri ha durata pari a cinque anni ed è da rilevare che optando per l'Iri è obbligatorio per il contribuente operare in regime di contabilità ordinaria, con un sensibile incremento quindi dei costi gestionali e amministrativi.

L'opportunità di avvalersi della nuova Iri può quindi essere interessante per le imprese e le società personali che realizzano utili di importo rilevante e che sistematicamente destinano una quota significativa di essi all'autofinanziamento aziendale.

Non sarà invece conveniente esercitare l'opzione per le imprese e le società personali che hanno utili trascurabili o che tendono a distribuire tutti o quasi gli utili.

## **10 BONUS MOBILI 50%**

La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 31.12.2018 il bonus per detrarre il 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe A+ (A per i forni) necessari per arredare le abitazioni ristrutturate o sottoposte a manutenzione straordinaria (10 rate annuali e importo massimo di 10 mila euro).

La proroga riguarda però soltanto coloro che usufruiscono della detrazione irpef del 50% sugli interventi edilizi iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.

## **11 SACCHETTI DI PLASTICA-NOVITA' DAL 01.01.2018**

La Legge n.123/2017 di conversione del D.L. n.91/2017 (Decreto Legge "Mezzogiorno") dispone lo stop graduale a partire dal 1° gennaio 2018 dei sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi che dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2018, le buste, i sacchi leggeri e ultraleggeri dovranno essere compostabili e biodegradabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40% (che dovrà diventare il 50% dal 01.01.2020 e il 60% dal 01.01.2021).

Inoltre le borse di plastica dovranno essere distribuite esclusivamente a pagamento, a tal fine il prezzo di vendita dovrà risultare dallo scontrino o dalla fattura.

E' quindi vietata dal 01.01.2018 la cessione gratuita degli shopper (cosiddetto pricing).

## **12 ABOLIZIONE CARTA CARBURANTI E PAGAMENTO CARBURANTI CON MONETA ELETTRONICA**

Tenuto conto che la Legge di Bilancio 2018 prevede che dal 01.07.2018 la fattura elettronica sia obbligatoria per le cessioni di carburanti effettuate nei confronti di soggetti iva presso gli impianti stradali di distribuzione, a partire da tale data viene abolita la carta carburanti.

Inoltre, sempre dal 1° luglio 2018, le spese per carburanti saranno deducibili ai fini delle imposte dirette e detraibili ai fini iva solo se sostenute mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari autorizzati o (ai fini iva) da altro mezzo ritenuto idoneo da individuarsi a mezzo di provvedimento dell'Agazia delle Entrate.

## **13 INTERESSI LEGALI: 0,30% DAL 01.01.2018**

Dal 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale (ex art.1284 Codice Civile) aumenta dallo 0,10% annuo allo 0,30% annuo.

L'incremento degli interessi legali è stato disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 13 dicembre 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2017.

Il nuovo importo dello 0,30% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dello 0,30% vale dal 1° gennaio 2018, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale del 2,5% per il 2013, dell'1% per il 2014, dello 0,5% per il 2015, dello 0,20% per il 2016, dello 0,10% per il 2017 e dello 0,30% per il 2018.

## **14 SCADENZA DICHIARAZIONE REDDITI, IRAP E MODELLO 770**

La Legge di Bilancio 2018 riscrive il calendario per la presentazione telematica dei modelli irap, redditi e 770 che, in base alle nuove scadenze, dovrà avvenire entro il 31 ottobre.

## **15 SPESOMETRO 2018-PROROGA**

La Legge di Bilancio 2018 proroga dal 16 settembre 2018 al 30 settembre 2018 il termine per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e registrate nel secondo trimestre 2018 o nel primo semestre 2018 (per i soggetti che optano per l'invio semestrale).

## **16 CERTIFICAZIONE UNICA (CU)**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, nel proprio sito internet, le bozze della CU (Certificazione Unica) 2018 riferite ai redditi di lavoro dipendente, autonomo e ai redditi diversi percepiti nel 2017.

Le certificazioni relative al 2017 devono essere consegnate dai datori di lavoro, enti pensionistici e sostituti d'imposta ai lavoratori dipendenti, ai pensionati, ai professionisti, agli agenti e ai lavoratori occasionali entro il 31 marzo 2018 (in realtà la scadenza effettiva è il 3 aprile 2018 in quanto il 31 marzo è di sabato e i giorni successivi sono Pasqua e Pasquetta).

Le certificazioni devono essere anche inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2018.

E' da rilevare che per le CU relative agli autonomi e che non contengono dati per la dichiarazione dei redditi precompilata la scadenza coincide con quella prevista per l'invio telematico del modello 770, vale a dire il 31 ottobre 2018.

## **17 TASSAZIONE DIVIDENDI E PLUSVALENZE**

La Legge di Bilancio 2018 assoggetta i redditi da capitale (dividendi) e i redditi diversi (plusvalenze) conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di impresa e relativi alle partecipazioni societarie qualificate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 26%, analogamente a quanto già previsto per le partecipazioni non qualificate.

Riguardo la decorrenza le modifiche si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati dal 1° gennaio 2019.

Viene previsto uno specifico regime transitorio per gli utili qualificati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 che conservano l'attuale regime impositivo.

Per le plusvalenze viene invece unicamente disposta la decorrenza posticipata al 2019.

Si ricorda che la precedente tassazione dei dividendi e delle plusvalenze "qualificate" prevedeva che tali componenti concorressero alla formazione del reddito complessivo:

- a) per il 40% del loro ammontare se relativi ad utili prodotti fino al 31.12.2007;
- b) per il 49,72% del loro ammontare se relativi ad utili prodotti dall' 1.1.2008 al 31.12.2016;
- c) per il 58,14% del loro ammontare se relativi ad utili prodotti nel 2017.

## **18 COMPENSI PER ATTIVITA' SPORTIVE- AUMENTO SOGLIA DI ESENZIONE**

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 367) innalza da 7.500 euro a 10 mila euro l'ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile ai fini irpef dei compensi da attività sportive dilettantistiche (articolo 67, comma 1, lettera m del TUIR).

## **19 BONUS AREE VERDI E GIARDINI**

L'articolo 1, commi da 12 a 16, della Legge di Bilancio 2018 introduce una nuova detrazione dall'imposta sui redditi per i pagamenti effettuati nel 2018 dai soggetti irpef (anche condòmini).

E' quindi detraibile (in dieci anni) al 36% e fino ad un ammontare massimo di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, la spesa documentata per il sostenimento delle seguenti spese: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili.

E' possibile anche detrarre la spesa di progettazione e manutenzione di questi interventi.

E' da sottolineare che sono agevolabili solo i giardini relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo, mentre sono esclusi gli altri come quelli degli uffici, dei negozi dei ristoranti e dei capannoni.

## **20 BONUS ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO**

La Legge di Bilancio 2018 introduce la detrazione del 19% per le spese, fino ad un massimo di 250 euro annui, sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari a carico e il limite massimo di spesa annua detraibile pari a 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alla spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Viene poi introdotta un'ulteriore agevolazione: le spese rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente.

## **21 BONUS RENZI**

La Legge 27 dicembre 2017 n.205 eleva le soglie reddituali per l'accesso al cosiddetto bonus Renzi di 80 euro, allargando così la platea dei destinatari.

Il credito, rapportato al periodo di lavoro, è pari a 960 euro annui se il reddito complessivo non è superiore ad una certa soglia che viene aumentata da 24 mila euro a 24.600 euro.

Il bonus decresce poi, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte del precedente limite di 26 mila euro).

Si segnala che il bonus spetta solo ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.

Sono pertanto esclusi dal beneficio, ad esempio, i lavoratori autonomi ed i pensionati.

Inoltre, per fruire della norma di favore, è necessario che l'imposta lorda risulti superiore alla detrazione per redditi da lavoro dipendente.

Ciò porta all'esclusione dal bonus dei soggetti cosiddetti "incapienti".

Si sottolinea come il reddito da prendere come riferimento (24.600-26.600 euro) non sia il reddito da lavoro dipendente, ma quello complessivo, compresi quindi, ad esempio, i redditi da fabbricati, i redditi da terreni, i redditi da lavoro autonomo e d'impresa, i redditi di capitale, i redditi diversi.

Dal punto di vista operativo, il bonus, rapportato al periodo di paga, è attribuito automaticamente dai sostituti d'imposta ed è successivamente da essi recuperato mediante l'istituto della compensazione.

## **22 BONUS BEBE'**

La Legge di Bilancio 2018 conferma la misura agevolativa per i nuovi nati nel 2018, ma limitatamente ad un solo anno (il 2018) e non più per tre anni come inizialmente previsto.

L'importo rimane pari a 960 euro per chi ha un reddito Isee familiare fino a 25 mila euro; l'importo raddoppia se il reddito è inferiore a 7 mila euro annui.

## **23 DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO**

La Legge di Bilancio 2018 aumenta da 2.840,51 euro a 4 mila euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli fino a 24 anni.

Il nuovo tetto di reddito entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

La soglia di 2.840,51 euro rimane invece in vigore per le altre tipologie di familiare a carico.

## **24 STUDI DI SETTORE-PROROGA**

La Legge di Bilancio 2018 (articolo 1 comma 931) rinvia l'entrata in vigore degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) al 2018.

Tali indici dovevano sostituire gli studi di settore che quindi continueranno ad essere applicati anche all'annualità 2017.

## **25 STOP AL PAGAMENTO IN CONTANTE DEGLI STIPENDI DAL 01.07.2018**

La Legge di Bilancio 2018 prevede che, a far data dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti corrispondano ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore purché di età non inferiore a sedici anni.

I datori di lavoro quindi, a partire dal 01.07.2018, non potranno corrispondere la retribuzione per mezzo del denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.